

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

18° anno n. L 280

31 ottobre 1975

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 2807/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 3209/73 relativo all'integrazione per l'olio d'oliva 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 2808/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce una misura particolare per lo smaltimento di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico ai fini dell'incorporazione in alimenti composti per gli animali 2
- ★ Regolamento (CEE) n. 2809/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle misure speciali per i semi di soia per la campagna 1975/1976 3
- Regolamento (CEE) n. 2810/75 della Commissione, del 30 ottobre 1975, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 5
- Regolamento (CEE) n. 2811/75 della Commissione, del 30 ottobre 1975, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 7
- Regolamento (CEE) n. 2812/75 della Commissione, del 30 ottobre 1975, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 9
- Regolamento (CEE) n. 2813/75 della Commissione, del 30 ottobre 1975, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 11
- Regolamento (CEE) n. 2814/75 della Commissione, del 30 ottobre 1975, che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate 13
- Regolamento (CEE) n. 2815/75 della Commissione, del 30 ottobre 1975, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 16
- Regolamento (CEE) n. 2816/75 della Commissione, del 30 ottobre 1975, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali . . . 23
- Regolamento (CEE) n. 2817/75 della Commissione, del 30 ottobre 1975, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 25

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (CEE) n. 2818/75 della Commissione, del 30 ottobre 1975, che modifica, per quanto riguarda le prove da fornire in determinati casi ai fini del pagamento delle restituzioni, il regolamento (CEE) n. 192/75 che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli	31
★ Regolamento (CEE) n. 2819/75 della Commissione, del 30 ottobre 1975, che modifica, per quanto riguarda l'approvvigionamento di imbarcazioni e di aeromobili, il regolamento (CEE) n. 1380/75 recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari	33
★ Regolamento (CEE) n. 2820/75 della Commissione, del 30 ottobre 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 3423/73 relativo alle modalità concernenti l'integrazione per l'olio d'oliva	34
★ Regolamento (CEE) n. 2821/75 della Commissione, del 30 ottobre 1975, che stabilisce talune modalità per la concessione dell'importo previsto per la raffinazione dello zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare	35
Regolamento (CEE) n. 2822/75 della Commissione, del 30 ottobre 1975, che sopprime determinate restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo	37
★ Regolamento (CEE) n. 2823/75 della Commissione, del 30 ottobre 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 536/75 relativo ai prezzi d'acquisto applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine	38
Regolamento (CEE) n. 2824/75 della Commissione, del 30 ottobre 1975, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso	41
Regolamento (CEE) n. 2825/75 della Commissione, del 30 ottobre 1975, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso	43
Regolamento (CEE) n. 2826/75 della Commissione, del 30 ottobre 1975, che fissa i prelievi all'esportazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	45
Regolamento (CEE) n. 2827/75 della Commissione, del 30 ottobre 1975, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	48
Regolamento (CEE) n. 2828/75 della Commissione, del 30 ottobre 1975, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso	49

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2807/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 3209/73 relativo all'integrazione per l'olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3209/73 del Consiglio, del 27 novembre 1973, relativo all'integrazione per l'olio d'oliva⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1896/74⁽⁵⁾, ha fissato i principi in base ai quali viene concessa ai produttori di olio di oliva, per le campagne 1973/1974 e 1974/1975, l'integrazione di cui all'articolo 10 del regolamento n. 136/66/CEE; che è opportuno mantenere tali principi per la campagna 1975/1976,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3209/73, i termini « Per le campagne 1973/1974 e 1974/1975 » sono sostituiti con i termini « Per le campagne 1973/1974, 1974/1975 e 1975/1976 ».

Articolo 2

Il secondo comma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3209/73 è sostituito dal seguente comma:

« Le dichiarazioni di coltivazione già depositate per le campagne precedenti possono essere considerate valide anche per le campagne 1974/1975 e 1975/1976, a meno che l'azienda del produttore non abbia subito mutamenti tali da modificarne le possibilità di produzione di olive e di olio. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 28. 11. 1973, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 23. 7. 1974, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2808/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

che stabilisce una misura particolare per lo smaltimento di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico ai fini dell'incorporazione in alimenti composti per gli animali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede la possibilità di adottare misure particolari per lo smaltimento di latte scremato in polvere acquistato dagli organismi d'intervento e che non può essere smaltito in condizioni normali durante una campagna lattiera ;
considerando che la produzione di latte scremato in polvere è aumentata in misura superiore alle possibilità di smercio sul mercato ; che la situazione del mercato di tale prodotto nella Comunità è pertanto caratterizzata dall'esistenza di rilevanti scorte di intervento che possono essere vendute soltanto in parte alle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1014/68 del Consiglio, del 20 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano l'ammasso pubblico del latte scremato in polvere⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69⁽⁴⁾ ;

considerando che, data la situazione e onde evitare alla Comunità le spese risultanti da un ammasso prolungato, è necessario alleggerire le suddette condizioni per consentire agli utilizzatori della Comunità e agli esportatori di approvvigionarsi di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico immagazzinato anteriormente al 1° aprile 1974, a condizione che sia destinato all'alimentazione degli animali,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il latte scremato in polvere acquistato dagli organismi d'intervento in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 e immagazzinato anteriormente al 1° aprile 1974 può essere venduto a prezzo ridotto, a condizione che sia destinato a essere incorporato in alimenti composti per gli animali.

Articolo 2

Un quantitativo corrispondente a circa il 50 % del latte scremato in polvere di cui all'articolo 1 è destinato a essere venduto per utilizzazione nella Comunità sotto forma di alimenti composti per gli animali.

Il rimanente è destinato a essere venduto per esportazione sotto forma di alimenti composti per gli animali.

Articolo 3

Le condizioni di vendita del latte scremato in polvere di cui all'articolo 1 sono fissate in modo da non perturbare il mercato di tale prodotto.

Si applicano inoltre gli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1014/68.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. MARCORA

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 4.⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2809/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

relativo alle misure speciali per i semi di soia per la campagna 1975/1976

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 36,

visto il regolamento (CEE) n. 1900/74 del Consiglio, del 15 luglio 1974, che prevede misure speciali per i semi di soia⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1900/74, occorre definire i criteri per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, le regole generali secondo le quali l'integrazione è concessa, nonché quelle che riguardano il controllo dei semi raccolti nella Comunità;

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli su detto mercato;

considerando che a tal fine occorre prendere in considerazione le offerte fatte sul mercato mondiale durante il periodo di smercio dei semi comunitari, nonché i corsi quotati durante lo stesso periodo nelle borse più importanti per il commercio internazionale; che peraltro non si deve tener conto delle offerte che non sono considerate rappresentative della tendenza reale del mercato;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1900/74, il prezzo medio deve essere rilevato in un luogo di transito della frontiera comunitaria; che, per stabilire tale luogo, si deve tener conto della sua rappresentatività nell'importazione dei semi; che il luogo che risponde meglio a tale criterio è il porto di Rotterdam; che le offerte ed i corsi presi in considerazione devono essere rettificati qualora si riferiscano ad un altro luogo di transito della frontiera;

considerando che le offerte ed i corsi presi in considerazione devono essere rettificati per compensare eventuali differenze di presentazione e di qualità rispetto a

quanto è stato stabilito per la fissazione del prezzo d'obiettivo;

considerando che gli Stati membri produttori devono adottare le misure di controllo necessarie per garantire il corretto funzionamento del regime d'integrazione;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento, l'integrazione viene concessa ad una produzione calcolata applicando un rendimento indicativo alle superfici sulle quali la soia sia stata seminata e raccolta; che, ai fini di una corretta applicazione del regime d'integrazione, il rendimento indicativo deve essere determinato in base alle rese constatate nelle principali zone di produzione;

considerando che la validità di tali disposizioni deve essere limitata ad un periodo che consenta di valutare l'efficacia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo medio del mercato mondiale dei semi di soia, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1900/74, è determinato tenendo conto delle offerte fatte su tale mercato nel periodo più rappresentativo per lo smercio dei semi di origine comunitaria, nonché dei corsi quotati durante lo stesso periodo nelle borse più importanti per il commercio internazionale.

2. Il prezzo medio del mercato mondiale viene fissato in base alla media delle offerte e dei corsi più favorevoli rilevati durante il periodo di cui al paragrafo 1, esclusi tuttavia le offerte ed i corsi che non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale del mercato.

Articolo 2

Il prezzo medio del mercato mondiale è fissato per semi alla rinfusa, della qualità tipo, consegnati a Rotterdam.

Per le offerte ed i corsi che non rispondono alle condizioni di cui al primo comma, si procede alle necessarie rettifiche.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 23. 7. 1974, pag. 5.

Articolo 3

Gli Stati membri produttori istituiscono un regime di controllo che — nei casi in cui venga concessa un'integrazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1900/74 — consenta di accertare, per ogni produttore di semi di soia, se la superficie per la cui produzione di semi è stata presentata domanda di integrazione corrisponda effettivamente alla superficie sulla quale la soia è stata seminata e raccolta.

Articolo 4

1. Un rendimento indicativo di semi di soia viene stabilito per la Comunità per semi della qualità tipo.

2. Il rendimento indicativo viene determinato tenendo conto delle rese per ettaro costatate mediante sondaggio nelle principali zone produttrici della Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° novembre 1975 sino al 31 ottobre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

REGOLAMENTO (CEE) N. 2810/75 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1975

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/75 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1976/75 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1976/75 ai prezzi of-

ferti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 202 del 10. 8. 1975, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 30 ottobre 1975 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	21,69
10.01 B	Frumento duro	31,78 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	28,88 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	5,70
10.04	Avena	22,23
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	28,26 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	17,79 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	27,45 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	49,39
11.01 B	Farine di segala	59,47
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	67,98
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	53,38

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 % fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2811/75 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 1975****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/75 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1977/75 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 10. 8. 1975, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 30 ottobre 1975 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine ⁽¹⁾

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		10	11	12	1
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	1,18
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

⁽¹⁾ La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		10	11	12	1	2
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2812/75 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 1975****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2231/75⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2231/75 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, pervenuti a

conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1975, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2813/75 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1975

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso devono contenere un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei mesi seguenti, fino all'espiazione del termine di validità del certificato; che tale termine di validità è definito all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽³⁾;

considerando che il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70⁽⁵⁾, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso;

considerando che, ai sensi del regolamento n. 365/67/CEE quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso lavorato o delle rotture, determinato il giorno della fissazione dei supplementi, è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supplemento deve essere, in linea di massima, fissato in un importo pari alla differenza fra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, il giorno della fissazione dei supplementi; che le modalità per la determinazione dei prezzi cif sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1613/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1057/73⁽⁷⁾; che il prezzo cif di acquisto a termine deve essere determi-

nato ugualmente in conformità dell'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, ma sulla base delle offerte nei porti del Mare del Nord; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che, per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese per il quale è prevista l'importazione; che, per effettuare un'importazione durante gli altri mesi di validità del titolo, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale è prevista l'importazione; che, se non vi è offerta a termine per imbarco nel corso di un determinato mese, detto prezzo è quello praticato per imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine;

considerando che, se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,25 unità di conto per tonnellata il supplemento è uguale a 0 unità di conto;

considerando che, in circostanze eccezionali e entro determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, come risulta dall'insieme delle disposizioni precitate, i supplementi devono essere stabiliti come indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni comporta una modifica superiore a 0,25 unità di conto,

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.

⁽⁷⁾ GU n. L 105 del 20. 4. 1973, pag. 10.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 30 ottobre 1975 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1
10.06	Riso :				
	A. Risone o riso semigreggio :				
	I. risone :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso semigreggio :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	I. riso semilavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso lavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	C. Rotture	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2814/75 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1975

che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 7, secondo alinea e l'articolo 12, paragrafo 7,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2070/75⁽³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2693/75⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2070/75 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*I prodotti delle sottovoci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II a) 1 bb) sono quelli corrispondenti alle definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2249/73⁽⁵⁾.*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 210 dell'8. 8. 1975, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 273 del 24. 10. 1975, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 230 del 18. 8. 1973, pag. 15.

(UC/100 kg)				
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Austria Svezia Svizzera	Altri paesi terzi	
			Peso netto	
02.01 (seguito)	34. quarti posteriori :			
	aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg — essendo questo peso pari o superiore a 38 kg e inferiore o pari a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	—	99,910	
	bbb) altri	82,294	99,910	
	cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti :			
	11. pezzi non disossati	102,868	124,887	
	22. pezzi disossati	117,666	142,853	
02.06	Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :			
	C. altre :			
	I. della specie bovina domestica :			
	a) carni :			
	1. non disossate	102,868	124,887	
	2. disossate	117,666	142,853	

(¹) In conformità del regolamento (CEE) n. 1599/75 i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Sono ammessi (e) in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro dell'accordo bilaterale per il bestiame di fabbricazione concluso tra le Comunità europee e l'Austria.

(b) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera c), dell'allegato I all'accordo commerciale tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2815/75 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1975

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75⁽³⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento n. 359/67/CEE; che l'incidenza sul loro costo di produzione dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anti-

pata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1997/75⁽⁶⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 2,5 unità di conto per tonnellata;

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1579/74; che il regolamento (CEE) n. 1921/75⁽⁷⁾ ha previsto alcune misure transitorie per i prodotti amidacei;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1599/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽⁸⁾;

considerando che dall'entrata in vigore del Protocollo di Ginevra (1967) allegato all'accordo GATT, il prelievo che deve essere percepito per i prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2744/75 sotto la voce tariffaria 07.06 A è limitato, come è previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento, all'ammontare che risulta dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nel quadro del GATT;

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 65.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁶⁾ GU n. L 202 del 10. 8. 1975, pag. 57.⁽⁷⁾ GU n. L 195 del 26. 7. 1975, pag. 25.⁽⁸⁾ GU n. L 166 del 28. 6. 1975, pag. 67.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente ;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che debbono essere percepiti all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE, e rilevanti dal regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in UC/tonnellata	
		Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) (*)	ACP o PTOM (*)
07.06 A	Radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	0,79 ⁽¹⁾	0 ⁽¹⁾⁽⁵⁾
11.01 C	Farina d'orzo (*)	12,87	7,87
11.01 D	Farina d'avena (*)	36,07	31,07
11.01 E I	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso (*)	41,00	36,00
11.01 E II	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % in peso (*)	22,90	20,40
11.01 F	Farina di riso (*)	3,74	1,24
11.01 G	Farina di saraceno (*)	7,88	2,88
11.01 H	Farina di miglio (*)	14,90	12,40
11.01 I J	Farina di scagliola (*)	2,50	0
11.01 K	Farina di sorgo (*)	23,35	20,85
11.01 L	Farine di cereali diverse da quelle di frumento (grano), di frumento segalato, di segala, d'orzo, d'avena, di granturco, di riso, di saraceno, di miglio, di scagliola o di sorgo (*)	2,50	0
11.02 A II	Semole e semolini di segala (*)	48,02	43,02
11.02 A III	Semole e semolini d'orzo (*)	12,87	7,87
11.02 A IV	Semole e semolini d'avena (*)	36,07	31,07
11.02 A V a) 1)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso, destinati all'industria della birra (*)	41,00	36,00
11.02 A V a) 2)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso, non destinati all'industria della birra (*)	41,00	36,00
11.02 A V b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % in peso (*)	22,90	20,40
11.02 A VI	Semole e semolini di riso (*)	3,74	1,24
11.02 A VII	Semole e semolini di saraceno (*)	7,88	2,88
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio (*)	14,90	12,40

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in UC/tonnellata	
		Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) (*)	ACP o PTOM (*)
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo (*)	23,35	20,85
11.02 A X	Semole e semolini di cereali diversi da quelli di frumento (grano), spelta, frumento segalato, segala, orzo, avena, granturco, riso, saraceno, miglio o sorgo (*)	2,50	0
11.02 B I a) 1	Cereali mondati (decorticati o filati) d'orzo (*)	9,49	6,99
11.02 B I a) 2 aa)	Avena spuntata	20,11	17,61
11.02 B I a) 2 bb)	Cereali mondati (decorticati o filati) d'avena (*)	33,57	31,07
11.02 B I a) 3	Cereali mondati (decorticati o filati) di grano saraceno (*)	5,06	2,56
11.02 B I a) 4	Cereali mondati (decorticati o filati) di miglio (*)	21,96	19,46
11.02 B I b) 1	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di orzo (*)	9,49	6,99
11.02 B I b) 2	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di avena (*)	33,57	31,07
11.02 B I b) 3	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di grano saraceno (*)	5,06	2,56
11.02 B I b) 4	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di miglio (*)	21,96	19,46
11.02 B II a)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di frumento (grano) (*)	23,14	20,64
11.02 B II b)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di segala (*)	34,29	31,79
11.02 B II c)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di granturco (*)	34,50	32,00
11.02 B II d)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di sorgo (*)	35,20	32,70
11.02 B II e)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati diversi da quelli di frumento (grano), segala, granturco, orzo, avena, saraceno, miglio o sorgo (*)	2,50	0
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) (*)	27,33	24,83
11.02 C II	Cereali perlati di segala (*)	40,74	38,24
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo (*)	15,93	10,93
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (*)	30,12	27,62
11.02 C V	Cereali perlati di granturco (*)	34,50	32,00
11.02 C VI	Cereali perlati di saraceno (*)	5,06	2,56
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio (*)	21,96	19,46
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo (*)	35,20	32,70
11.02 C IX	Cereali perlati diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, saraceno, miglio o sorgo (*)	2,50	0

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in UC/tonnellata	
		Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) (*)	ACP o PTOM (*)
11.02 D I	Cereali solamente spezzati di frumento (grano) (*)	18,33	15,83
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala (*)	26,88	24,38
11.02 D III	Cereali solamente spezzati d'orzo (*)	6,96	4,46
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati d'avena (*)	20,11	17,61
11.02 D V	Cereali solamente spezzati di granturco (*)	22,90	20,40
11.02 D VI	Cereali solamente spezzati di saraceno (*)	4,13	1,63
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati di miglio (*)	14,90	12,40
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati di sorgo (*)	23,35	20,85
11.02 D IX	Cereali solamente spezzati diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, saraceno, miglio o sorgo (*)	2,50	0
11.02 E I a) 1	Cereali schiacciati di orzo (*)	6,96	4,46
11.02 E I a) 2	Cereali schiacciati di avena (*)	20,11	17,61
11.02 E I a) 3	Cereali schiacciati di saraceno (*)	4,13	1,63
11.02 E I a) 4	Cereali schiacciati di miglio (*)	14,90	12,40
11.02 E I b) 1	Fiocchi d'orzo (*)	13,74	8,74
11.02 E I b) 2	Fiocchi d'avena (*)	39,52	34,52
11.02 E I b) 3	Fiocchi di saraceno (*)	7,88	2,88
11.02 E I b) 4	Fiocchi di miglio (*)	26,89	21,89
11.02 E II a)	Cereali schiacciati o fiocchi di frumento (grano) (*)	32,94	27,94
11.02 E II b)	Cereali schiacciati o fiocchi di segala (*)	48,02	43,02
11.02 E II c)	Cereali schiacciati o fiocchi di granturco (*)	41,00	36,00
11.02 E II d)	Cereali schiacciati o fiocchi di sorgo (*)	41,79	36,79
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso (*)	7,11	2,11
11.02 E II e) 2	Cereali schiacciati o fiocchi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, saraceno, miglio o sorgo ad esclusione dei fiocchi di riso (*)	5,00	0
11.02 F I	Agglomerati (pellets) di frumento (grano) (*)	32,94	27,94
11.02 F II	Agglomerati (pellets) di segala (*)	48,02	43,02
11.02 F III	Agglomerati (pellets) di orzo (*)	12,87	7,87

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in UC/tonnellata	
		Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) (*)	ACP o PTOM (*)
11.02 F IV	Agglomerati (pellets) d'avena (2)	36,07	31,07
11.02 F V	Agglomerati (pellets) di granturco (2)	41,00	36,00
11.02 F VI	Agglomerati (pellets) di riso (2)	3,74	1,24
11.02 F VII	Agglomerati (pellets) di saraceno (2)	7,88	2,88
11.02 F VIII	Agglomerati (pellets) di miglio (2)	14,90	12,40
11.02 F IX	Agglomerati (pellets) di sorgo (2)	23,35	20,85
11.02 F X	Agglomerati (pellets) di cereali diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, riso, saraceno, miglio o sorgo (2)	2,50	0
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	16,64	11,64
11.02 G II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	20,00	15,00
11.06 A	Farine e semolini denaturati di sago, di manioca, di arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune	3,29	0 (5)
11.06 B I	Farine e semolini non denaturati di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune destinati alla fabbricazione di amido o fecola	33,10	13,10 (5)
11.06 B II	Farine e semolini non denaturati di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune non destinati alla fabbricazione di amido o fecola	49,20	29,20 (5)
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	36,63	27,63
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma diversa da quella di farina	29,64	20,64
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	16,78 (4)	7,78
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	14,81	5,81
11.07 B	Malto torrefatto	15,77 (4)	6,77
11.08 A I	Amido di granturco	33,10	16,10
11.08 A II	Amido di riso	25,50	0
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	17,00	0
11.08 A IV	Fecola di patate	33,10	16,10
11.08 A V	Amidi di cereali diversi dal granturco, riso e frumento (grano), e fecola diversa dalla fecola di patate	33,10	8,05 (5)
11.09 A	Glutine allo stato secco, di frumento (grano)	150,00	0

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in UC/tonnellata	
		Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) (*)	ACP o PTOM (**)
11.09 B	Glutine diverso da quello presentato allo stato secco di frumento (grano)	150,00	0
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro (3), sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	101,00	21,00
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro (3), presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	71,10	16,10
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato sotto forma di polvere cristallina bianca anche agglomerata	101,00	21,00
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio aromatizzati o colorati presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca anche agglomerata	71,10	16,10
23.02 A I a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 35 % in peso	3,99	3,99
23.02 A I b) 1	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore od uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	6,38	6,38
23.02 A I b) 2	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione e il cui tenore in amido è superiore al 45 % in peso	12,77	12,77
23.02 A II a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	3,19	3,19
23.02 A II b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	12,77	12,77
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate) con un tenore in proteine, riferito alla sostanza secca superiore al 40 % in peso	170,00	20,00

(*) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1599/75.

(1) Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

(2) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

— un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),

— un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

(3) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, alla stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

(4) Conformemente al regolamento (CEE) n. 2755/75 questo prelievo è diminuito di 0,45 UC/100 kg per i prodotti originari della Turchia.

(5) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1599/75 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari dei paesi e territori:

— radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;

— farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.06 A, ex 11.06 B I e II;

— fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2816/75 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1975

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul loro costo di produzione dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽²⁾, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata con-

formemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1599/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽³⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere riscossi all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 60.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 28. 6. 1975, pag. 67.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in UC/tonnellata	
		Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM (*)	ACP o PTOM (*)
	Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o delle sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A o 17.05 A) contenenti amido o fecola a glucosio o sciroppo di glucosio :		
	non contenenti amido, o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore od uguale a 10 % :		
23.07 B I a) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	12,20	3,20
23.07 B I a) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	336,05	327,05
	il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 % e :		
23.07 B I b) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	19,00	10,00
23.07 B I b) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	342,85	333,85
	il cui contenuto, in peso, di amido è superiore al 30 % e :		
23.07 B I c) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	29,00	20,00
23.07 B I c) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	352,85	343,85

(*) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1599/75.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2817/75 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 1975****che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 829/75⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2605/75⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 829/75 ai prezzi di cui

la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 79 del 28. 3. 1975, pag. 31.

(4) GU n. L 266 del 15. 10. 1975, pag. 8.

ALLEGATO

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.01	<p>Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :</p> <p>A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % :</p> <p>I. Iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri</p> <p>b) altri</p> <p>II. altri :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 4 %</p> <p>2. superiore a 4 %</p> <p>b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 4 %</p> <p>2. superiore a 4 %</p> <p>B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %</p> <p>II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %</p> <p>III. superiore a 45 %</p>	<p>0110</p> <p>0120</p> <p>0130</p> <p>0140</p> <p>0150</p> <p>0160</p> <p>0200</p> <p>0300</p> <p>0400</p>	<p>18,23</p> <p>16,23</p> <p>16,23</p> <p>19,88</p> <p>15,23</p> <p>18,88</p> <p>39,96</p> <p>84,54</p> <p>130,65</p>
04.02	<p>Latte e crema di latte, conservati o zuccherati :</p> <p>A. senza aggiunta di zuccheri :</p> <p>I. Siero di latte</p> <p>II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %</p> <p>3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %</p> <p>4. superiore a 29 %</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %</p> <p>3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %</p> <p>4. superiore a 29 %</p> <p>III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :</p> <p>a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :</p> <p>1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %</p> <p>2. altri</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 45 %</p> <p>2. superiore a 45 %</p>	<p>0500</p> <p>0620</p> <p>0720</p> <p>0820</p> <p>0920</p> <p>1020</p> <p>1120</p> <p>1220</p> <p>1320</p> <p>1420</p> <p>1520</p> <p>1620</p> <p>1720</p>	<p>13,80</p> <p>74,61</p> <p>93,03</p> <p>95,03</p> <p>108,02</p> <p>68,61</p> <p>87,03</p> <p>89,03</p> <p>102,02</p> <p>10,66</p> <p>14,39</p> <p>84,54</p> <p>130,65</p>

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.02 (seguito)	B. con aggiunta di zuccheri :		
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :		
	a) Latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » ⁽¹⁾ , in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 27 % ⁽²⁾	1820	30,00
	b) altri :		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 % ⁽³⁾	2220	per kg 0,6861 ⁽⁹⁾
	bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % ⁽³⁾	2320	per kg 0,8703 ⁽⁹⁾
	cc) superiore a 27 % ⁽³⁾	2420	per kg 1,0202 ⁽⁹⁾
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 % ⁽³⁾	2520	per kg 0,6861 ⁽¹⁰⁾
	bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % ⁽³⁾	2620	per kg 0,8703 ⁽¹⁰⁾
	cc) superiore a 27 % ⁽³⁾	2720	per kg 1,0202 ⁽¹⁰⁾
	II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :		
a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	2810	19,97	
b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
1. inferiore o uguale a 45 % ⁽³⁾	2910	per kg 0,8454 ⁽¹⁰⁾	
2. superiore a 45 % ⁽³⁾	3010	per kg 1,3065 ⁽¹⁰⁾	
04.03	Burro :		
A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %	3110	153,71	
B. altro	3210	187,53	
04.04	Formaggi e latticini :		
A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere :			
I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi ⁽²⁾ :			
a) in forme standard ⁽⁴⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ per 100 kg peso netto :			
1. uguale o superiore a 196,06 UC (a) ed inferiore a 216,06 UC (a)	3318	15,00	
2. uguale o superiore a 216,06 UC (a)	3417	129,90 ⁽¹¹⁾	

Nomenclatura tariffaria			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo del prelievo UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	b) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte :		
	1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto :		
	aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 216,06 UC (a) e inferiore a 244,06 UC (a) per 100 kg peso netto	3518	15,00
	bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 244,06 UC (a) per 100 kg peso netto	3616	129,90 ⁽¹¹⁾
	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g ⁽⁶⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 264,06 UC (a) per 100 kg peso netto	3716	129,90 ⁽¹¹⁾
	II. altri	3800	129,90
	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate ⁽²⁾	3900	106,38 ⁽¹²⁾
	C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere	4000	87,32
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere :		
	I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati per la vendita al minuto ⁽⁷⁾ , di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 150 UC per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o uguale a 56 % ⁽²⁾	4120	30,00
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	a) inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	1. inferiore o uguale a 48 %	4410	102,73
	2. superiore a 48 %	4510	110,67
b) superiore a 36 %	4610	190,67	
E. altri :			
I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :			
a) inferiore o uguale a 47 %	4710	106,38	

Nomenclatura tariffaria			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo del prelievo UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	<p>b) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 % :</p> <p>1. Cheddar, Chester</p> <p>aa) Cheddar, in forme intere standard ⁽⁴⁾, fabbricato con latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse del 50 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 9 mesi e di un valore franco frontiera per 100 kg peso netto uguale o superiore a 193,10 UC ⁽²⁾</p> <p>bb) altri</p> <p>2. Tilsit e Butterkäse, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca ⁽²⁾ :</p> <p>aa) inferiore o uguale a 48 %</p> <p>bb) superiore a 48 %</p> <p>3. Kashkaval ⁽²⁾</p> <p>4. Formaggi di pecora o di bufala in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra ⁽²⁾</p> <p>5. altri</p> <p>c) superiore a 72 % :</p> <p>1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g</p> <p>2. altri</p> <p>II. non nominati :</p> <p>a) grattugiati od in polvere</p> <p>b) altri</p>	<p>4831</p> <p>4850</p> <p>4922</p> <p>5022</p> <p>5030</p> <p>5060</p> <p>5120</p> <p>5210</p> <p>5250</p> <p>5310</p> <p>5410</p>	<p>15,00</p> <p>130,18</p> <p>106,30 ⁽¹³⁾</p> <p>106,30 ⁽¹⁴⁾</p> <p>106,30 ⁽¹⁵⁾</p> <p>106,30 ⁽¹⁵⁾</p> <p>106,30</p> <p>79,73</p> <p>186,30</p> <p>106,38</p> <p>186,30</p>
17.02	<p>Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati :</p> <p>A. Lattosio e sciroppo di lattosio :</p> <p>II. altri (diversi da quelli contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro) ⁽¹⁶⁾</p>	5500	16,25
17.05	<p>Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione :</p> <p>A. Lattosio e sciroppo di lattosio</p>	5600	16,25
23.07	<p>Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :</p> <p>B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari ⁽⁸⁾ :</p> <p>I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :</p> <p>a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %</p> <p>4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %</p>	<p>5700</p> <p>5800</p>	<p>53,46</p> <p>69,24</p>

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
23.07 (seguito)	b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % :		
	1.		
	2.		
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	5900	64,07
	c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % :		
	1.		
	2.		
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	6000	51,03
	II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	6100	69,24

Per le note da (1) a (6) vedere le note da (1) a (6) del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio (GU n. L 151 del 30. 6. 1968).

(*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
b) 6,00 UC,
c) 3,55 UC.

(***) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
b) 3,55 UC.

(11) Il prelievo è limitato a 7,50 UC per 100 kg peso netto.

(12) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 6 % del valore in dogana.

(13) Il prelievo è limitato a 48,65 UC per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

(14) Il prelievo è limitato a 68,65 UC per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

(15) Il prelievo è limitato a 48,65 UC per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

(16) Il lattosio e lo sciroppo di lattosio, della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.

(a) Per le importazioni nel Regno Unito, tale valore franco frontiera è diminuito di 9,99 UC per 100 kg, peso netto.

NB : Per la voce 04.04, il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'unità di conto alla quale si fa riferimento nel testo delle suddivisioni della presente voce E, in deroga alla regola generale C 3 della parte prima, titolo I, della tariffa doganale comune, il tasso rappresentativo, se questo tasso viene fissato in conformità del regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2818/75 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1975

che modifica, per quanto riguarda le prove da fornire in determinati casi ai fini del pagamento delle restituzioni, il regolamento (CEE) n. 192/75 che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, e l'articolo 24, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,

visto il regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il relativo importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 87/75⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, e il paragrafo 3, nonché le disposizioni corrispondenti dei regolamenti n. 142/67/CEE (semi di colza, di ravizzone e di girasole)⁽⁵⁾, n. 171/67/CEE (olio d'oliva)⁽⁶⁾, n. 175/67/CEE (uova)⁽⁷⁾, n. 176/67/CEE (pollame)⁽⁸⁾, n. 177/67/CEE (carni suine)⁽⁹⁾, n. 366/67/CEE (riso)⁽¹⁰⁾, (CEE) n. 766/68 (zucchero)⁽¹¹⁾, (CEE) n. 876/68 (latte e prodotti lattiero-caseari)⁽¹²⁾, (CEE) n. 885/68 (carni bovine)⁽¹³⁾, (CEE) n. 968/68 (alimenti composti a base di cereali per gli animali)⁽¹⁴⁾, (CEE) n. 1052/68 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso)⁽¹⁵⁾, (CEE) n. 2518/69 (ortofruttili)⁽¹⁶⁾, (CEE) n. 957/70 (vini)⁽¹⁷⁾, (CEE) n. 165/71 (prodotti della pesca)⁽¹⁸⁾, (CEE) n. 326/71 (tabacco greggio)⁽¹⁹⁾, (CEE) n. 1426/71 (prodotti trasformati a base di ortofruttili)⁽²⁰⁾,

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

⁽⁶⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.

⁽⁷⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2610/67.

⁽⁸⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2612/67.

⁽⁹⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2614/67.

⁽¹⁰⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

⁽¹¹⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽¹²⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 166 del 17. 7. 1968, pag. 2.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.

⁽¹⁷⁾ GU n. L 115 del 28. 5. 1970, pag. 1.

⁽¹⁸⁾ GU n. L 23 del 29. 1. 1971, pag. 1.

⁽¹⁹⁾ GU n. L 39 del 17. 2. 1971, pag. 1.

⁽²⁰⁾ GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 3.

considerando che il regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975⁽²¹⁾, ha previsto che in determinati casi il pagamento della restituzione è subordinato alla condizione che il prodotto sia stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali la restituzione è stata fissata; che all'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento sono stabilite le prove che devono essere fornite a tale scopo; che l'esperienza sta a dimostrare che per determinate esportazioni può risultare difficile ottenere i documenti di cui è necessaria la presentazione; che una tale situazione può creare ostacolo al commercio; che, per porvi rimedio, occorre adattare le disposizioni dell'articolo 11, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CEE) n. 192/75, senza peraltro compromettere gli imperativi della lotta contro gli abusi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 192/75 è sostituito dal seguente:

- * 1. In caso di differenziazione del tasso della restituzione a seconda della destinazione, il pagamento della restituzione per le esportazioni verso i paesi terzi è subordinato, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, alla condizione che il prodotto sia stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione.

Il prodotto si considera importato quando sono state espletate le formalità doganali di immissione in libera circolazione nel paese terzo. La prova dell'espletamento delle formalità doganali è costituita dalla presentazione del documento doganale o da una copia o fotocopia certificata conforme dai servizi competenti.

Tuttavia, se la prova dell'espletamento delle formalità doganali non può essere presentata a seguito di circostanze indipendenti dalla volontà dell'importatore o è ritenuta insufficiente tenuto conto della situazione particolare esistente nel paese di destinazione, i servizi competenti degli Stati membri esigono la prova dello scarico del prodotto nel paese di destinazione interessato. Tale prova è considerata costituita da uno o più dei documenti seguenti:

⁽²¹⁾ GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.

- copia del documento portuale emesso o vistato nel paese di destinazione,
- attestato rilasciato dai servizi ufficiali di uno Stato membro stabiliti nel paese di destinazione,
- attestato rilasciato da società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza e riconosciute dallo Stato membro in cui le formalità doganali d'esportazione sono state effettuate,
- documento bancario rilasciato da banche agenti abilitate stabilite nella Comunità comprovante che il pagamento relativo all'esportazione in causa è accreditato al conto dell'esportatore aperto presso queste ultime, per i paesi che subordinano il trasferimento finanziario all'importazione del prodotto,
- attestato di presa in consegna rilasciato dall'organismo ufficiale del paese terzo considerato, quando si tratti di un acquisto effettuato da tale paese o da un suo organismo ufficiale oppure di un'operazione di aiuto alimentare,
- attestato di presa in consegna rilasciato da una organizzazione internazionale quando si tratti di una operazione di aiuto alimentare.

La Commissione, in base alla procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, può disporre, in casi specifici da determinarsi, che la prova dell'importazione di cui al primo comma si considera apportata se è fornita mediante un documento particolare.

Inoltre, l'interessato è tenuto a presentare in ogni caso una copia o fotocopia del documento di trasporto ».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

Articolo 2

Il testo dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 192/75 è sostituito dal seguente :

- « 4. I servizi competenti degli Stati membri possono dispensare l'interessato dalla presentazione dei mezzi di prove di cui al paragrafo 1, diversi dal documento di trasporto, per un'operazione che offra garanzie sufficienti circa l'arrivo a destinazione dei prodotti che sono stati oggetto di una dichiarazione di esportazione e dia diritto ad una restituzione di importo inferiore o uguale a :
- a) 400 unità di conto per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 865/68 e per quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE ;
 - b) 400 unità di conto per i prodotti diversi da quelli previsti alla lettera a) se il paese terzo di destinazione è un paese terzo europeo ;
 - c) 2 000 unità di conto per i prodotti diversi da quelli previsti alla lettera a) se il paese terzo di destinazione è un paese terzo non europeo ».

Articolo 3

All'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 192/75 è aggiunto il comma seguente :

« Se i documenti richiesti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo e terzo comma, non hanno potuto essere presentati nei termini prescritti nonostante la diligenza dell'interessato a procurarseli entro tali termini, dei termini supplementari possono essergli concessi per la presentazione di tali documenti ».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Su domanda degli interessati, esso si applica alle operazioni per le quali le formalità doganali di esportazione sono state espletate a decorrere dal 1° ottobre 1974.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2819/75 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 1975

che modifica, per quanto riguarda l'approvvigionamento di imbarcazioni e di aeromobili, il regolamento (CEE) n. 1380/75 recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 475/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che le operazioni di approvvigionamento di imbarcazioni e di aeromobili hanno per oggetto piccole quantità; che la riscossione di importi compensativi monetari per tali operazioni comporta rilevanti spese di gestione per i servizi amministrativi e per gli operatori, tenuto conto delle somme recuperate e della struttura amministrativa necessaria per il controllo; che, nell'intento di semplificare la regolamentazione, appare possibile e opportuno esonerare tali operazioni dalla riscossione di detti importi, purché non sia stata richiesta alcuna restituzione;

considerando che occorre modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 1380/75 della Commissione, del 29 maggio 1975⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2716/75 della Commissione, del 24 ottobre 1975⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 1380/75 è inserito il seguente articolo 19 bis:

« Articolo 19 bis

1. Non vengono riscossi importi compensativi monetari per i prodotti messi a bordo nella Comunità per l'approvvigionamento delle navi adibite alla navigazione marittima o degli aeromobili in servizio sulle linee internazionali, purché la loro quantità rimanga nei limiti delle necessità di consumo a bordo di tali aeromobili o navi.

2. Tuttavia l'importo compensativo monetario si applica se una restituzione all'esportazione è richiesta per uno dei prodotti di cui al paragrafo 1 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU n. L 276 del 27. 10. 1975, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2820/75 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 3423/73 relativo alle modalità concernenti l'integrazione per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3423/73 della Commissione, del 18 dicembre 1973⁽³⁾, relativo alle modalità concernenti l'integrazione per l'olio d'oliva, modificato dal regolamento (CEE) n. 2170/74⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità concernenti l'integrazione per l'olio d'oliva per le campagne 1973/1974 e 1974/1975; che occorre prorogare tali modalità per la campagna 1975/1976, apportandovi talune modifiche che permettano di semplificare l'applicazione del regime di controllo dell'integrazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 1 e all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3423/73, i termini «la

campagna 1973/1974» e «1974/1975» sono sostituiti dai termini «le campagne 1973/1974, 1974/1975 e 1975/1976».

2. All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3423/73, i termini «31 gennaio 1975» sono sostituiti dai termini «31 gennaio 1976».

Articolo 2

All'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3423/73:

- a) al paragrafo 1, primo comma, i termini «15 giorni successivi» sono sostituiti dai termini «30 giorni successivi»,
- b) è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4. In deroga alle disposizioni del presente articolo, gli organismi competenti degli Stati membri produttori possono esonerare i produttori la cui produzione non sia superiore ai 300 kg d'olio dal presentare i dati previsti dal paragrafo 1 b) e c)».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 351 del 20. 12. 1973, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. L 229 del 20. 8. 1974, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2821/75 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1975

che stabilisce talune modalità per la concessione dell'importo previsto per la raffinazione dello zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2623/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6 e l'articolo 34,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3330/74, nel periodo 1° marzo 1975 — 30 giugno 1976 può essere concesso un importo per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare nell'ambito della quota massima e raffinato in una raffineria o in un'altra unità tecnica situata nella Comunità; che, con il regolamento (CEE) n. 2624/75 del Consiglio, del 13 ottobre 1975, che fissa gli importi applicabili allo zucchero greggio di canna proveniente dai dipartimenti francesi d'oltremare e il contributo differenziale per lo zucchero preferenziale greggio⁽³⁾, tale importo è stato fissato, per 100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco, a 1,07 UC per il periodo 1° marzo 1975 — 30 giugno 1975 e a 1,20 UC per il periodo 1° luglio 1975 — 30 giugno 1976; che, per consentire la concessione di tali importi, occorre convertirli in zucchero greggio e stabilire le idonee misure di conversione e di controllo;

considerando che, onde poter conoscere con regolarità i quantitativi di zucchero raffinato di cui trattasi, occorre prevedere una comunicazione periodica in tal senso;

considerando che, dato il carattere retroattivo della concessione di detto importo, occorre prevedere disposizioni speciali nel caso in cui lo zucchero in causa sia stato raffinato durante il periodo 1° marzo 1975 — 31 ottobre 1975 nella Comunità;

considerando che occorre abrogare l'attuale normativa in materia di modalità di applicazione, di cui al regolamento (CEE) n. 689/73 della Commissione, del 9 marzo 1973, relativo ad alcune modalità necessarie per l'applicazione della sovvenzione prevista per la raffina-

zione dello zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2880/74⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2624/75, convertiti per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo, sono pari a:

- a) 0,984 UC per lo zucchero greggio raffinato nel periodo 1° marzo 1975 — 30 giugno 1975;
- b) 1,104 UC per lo zucchero greggio raffinato nel periodo 1° luglio 1975 — 30 giugno 1976.

2. Se la qualità dello zucchero greggio in causa differisce dalla qualità tipo, si applica agli importi di cui al paragrafo 1 un coefficiente pari alla resa dello zucchero greggio considerato, divisa per 92.

La resa è calcolata secondo il disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁶⁾.

Articolo 2

Gli importi di cui all'articolo 1 sono concessi, su domanda presentata dall'interessato prima della raffinazione dello zucchero, dallo Stato membro nel cui territorio lo zucchero greggio viene raffinato.

L'interessato deve esibire prova che trattasi di zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare. Lo zucchero in causa è sottoposto dallo Stato membro considerato a controllo doganale o a un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti.

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 268 del 17. 10. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 268 del 17. 10. 1975, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 66 del 13. 3. 1973, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

Articolo 3

Lo Stato membro di cui all'articolo 2 comunica per ciascun mese alla Commissione, entro i due mesi successivi al mese in causa, il quantitativo per il quale è stato concesso l'importo di cui all'articolo 1. Tale quantitativo è convertito in zucchero greggio della qualità tipo.

Articolo 4

In deroga al disposto dell'articolo 2, gli Stati membri che constatino che determinati quantitativi di zucchero greggio di canna sono stati prodotti nei

dipartimenti francesi d'oltremare e raffinati nel loro territorio nel periodo 1° marzo 1975 — 31 ottobre 1975 concedono per tali quantitativi gli importi di cui all'articolo 1.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 689/73 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2822/75 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 1975****che sopprime determinate restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1932/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo sono state fissate con regolamento (CEE) n. 2583/75⁽³⁾;

considerando che le esportazioni verso la Grecia dei prodotti menzionati nell'allegato di detto regolamento non sono economicamente rilevanti; che in determinati casi esse potrebbero inoltre determinare deviazioni di traffico; che è di conseguenza opportuno sopprimere le restituzioni verso tale destinazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione verso la Grecia dei prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2583/75 sono soppresse.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 263 dell'11. 10. 1975, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2823/75 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 536/75 relativo ai prezzi d'acquisto applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera c),considerando che i prezzi d'acquisto applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 536/75 della Commissione, del 28 febbraio 1975⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2011/75⁽⁴⁾, che ha preso in considerazione unicamente le carcasse, le mezzene, i quarti compensati unitamente ai quarti anteriori; che il prezzo di mercato di questi ultimi prodotti si situa attualmente ad un livello notevolmente alto in rapporto ai prezzi d'acquisto; che in conseguenza è

possibile, nella prospettiva di un'evoluzione equilibrata dei prezzi per l'insieme delle carni, sospendere gli acquisti di quarti anteriori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 536/75 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 56 del 3. 3. 1975, pag. 28.⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 2. 8. 1975, pag. 6.

ALLEGATO

Prezzi di acquisto in unità di conto per 100 kg di prodotti

	<i>Limite inferiore</i>	<i>Limite superiore</i>
GERMANIA		
— <i>Carcasse, mezzene e quarti compensati, provenienti dai:</i>		
Bullen A	192,806	195,600
Ochsen A	190,012	192,806
Kühe B	145,303	150,892
BELGIO		
— <i>Carcasse, mezzene e quarti compensati, provenienti dai:</i>		
Bœufs 55 %	167,204	181,305
Génisses 55 %	145,044	159,146
Taureaux 55 %	165,189	179,291
Vaches 55 %	145,044	159,146
DANIMARCA		
— <i>Carcasse, mezzene e quarti compensati, provenienti dai:</i>		
Kvier 1	159,007	161,646
Stude 1	160,986	163,625
Tyre P	170,223	172,862
Ungtyre 1	184,738	187,378
Køer m. kalv 1	146,471	149,110
Køer 1	143,832	146,471
FRANCIA		
— <i>Carcasse, mezzene e quarti compensati, provenienti dai:</i>		
Bœufs R	200,065	214,267
Bœufs A	186,396	198,822
Bœufs N	171,484	185,686
Jeunes bovins R	188,881	200,420
Jeunes bovins A	176,987	188,526
Jeunes bovins N	162,431	173,970
Vaches A	169,887	184,088
Vaches N	146,454	160,656
IRLANDA		
— <i>Carcasse, mezzene e quarti compensati, provenienti dai:</i>		
Heifers 2	145,109	149,009
Steers 1	152,399	155,325
Steers 2	148,462	152,362
Cows 1	127,916	131,816
ITALIA		
— <i>Carcasse, mezzene e quarti compensati, provenienti dai:</i>		
Vitelloni 1	221,703	229,871
Vitelloni 2	208,868	217,036
Vacche 1	172,695	182,030
Vacche 2	148,191	157,526

LUSSEMBURGO

— *Carcasse, mezzene e quarti compensati, provenienti dai:*

Bœufs, génisses, taureaux extra	180,298	186,341
Vaches extra	173,247	179,291
Vaches A	146,857	152,901

PAESI BASSI

— *Carcasse, mezzene e quarti compensati, provenienti dai:*

Vaarzen, 1e kwaliteit	169,360	176,673
Stieren, 1e kwaliteit	181,353	188,666
Stieren, 2e kwaliteit	168,483	175,796
Koeien, 2e kwaliteit	138,940	146,253

REGNO UNITO:

A. GRAN BRETAGNA

— *Carcasse, mezzene e quarti compensati, provenienti dai:*

Steers M	152,638	156,754
Steers H	151,077	155,202
Heifers M/H	147,995	152,098

B. IRLANDA DEL NORD

— *Carcasse, mezzene e quarti compensati, provenienti dai:*

Steers L/M	151,077	155,202
Steers L/H	148,283	152,380
Steers T	149,392	153,520
Heifers T	147,543	151,655

REGOLAMENTO (CEE) N. 2824/75 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1975

che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 478/75⁽⁴⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo presente la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture sul mercato mondiale; che, in conformità della stessa disposizione, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento n. 669/67/CEE⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1057/68⁽⁶⁾, ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione, ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la pro-

porzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento n. 366/67/CEE ha definito nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture nella Comunità e sul mercato mondiale porta alla soppressione della restituzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE, ad esclusione di quelli visti al paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU n. 241 del 5. 10. 1967, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 31.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2825/75 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1975

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, primo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 359/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE⁽³⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,25 unità di conto per tonnellata; che per contro la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,25 unità di conto per tonnellata;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE; che il prezzo cif d'acquisto a termine è

quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 365/67/CEE⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70⁽⁶⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo applicabile il 1° novembre 1975 deve essere fissato nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 359/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 30 ottobre 1975 che fissa il correttivo applicabile
alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(UC/tonnellata)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.
		11	12	1	2	3	4
10.06	Riso :						
	A. Risone o riso semigreggio :						
	I. risone :						
	a) a grani tondi	—	—	—	—	—	—
	b) a grani lunghi	—	—	—	—	—	—
	II. riso semigreggio :						
	a) a grani tondi	—	—	—	—	—	—
	b) a grani lunghi	—	—	—	—	—	—
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :						
	I. riso semilavorato :						
	a) a grani tondi	—	—	—	—	—	—
	b) a grani lunghi	—	—	—	—	—	—
	II. riso lavorato :						
	a) a grani tondi	—	—	—	—	—	—
b) a grani lunghi	—	—	—	—	—	—	
C. Rotture	—	—	—	—	—	—	

REGOLAMENTO (CEE) N. 2826/75 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1975

che fissa i prelievi all'esportazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/75⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che definisce le norme generali applicabili nel settore dei cereali in caso di perturbazione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 86/75⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 19 del regolamento n. 120/67/CEE possono essere adottate misure quando i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di uno o più prodotti raggiungono il livello dei prezzi comunitari; che tale situazione può persistere e aggravarsi e che, di conseguenza, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1968/73 i corsi o i prezzi sul mercato mondiale raggiungono il livello dei prezzi comunitari quando si avvicinano o superano il prezzo d'entrata; che il persistere e l'aggravarsi di tale situazione si verificano quando si constata uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e tale squilibrio rischia di protrarsi in considerazione della prevedibile evoluzione della produzione e dei prezzi di mercato;

considerando che l'elevato livello dei prezzi nel commercio internazionale può ostacolare l'importazione nella Comunità di frumento tenero, farina di segala, orzo, segala, avena, granturco, semole e semolini di frumento, o provocarne l'uscita dalla Comunità;

considerando che una siffatta situazione può essere attualmente constatata; che per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nella Comunità occorre fissare un prelievo all'esportazione di frumento tenero,

farina di segala, orzo, segala, avena, granturco, semole e semolini di frumento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1173/75 del Consiglio, del 28 aprile 1975⁽⁵⁾, ha fissato il prezzo d'entrata dei cereali per la campagna di commercializzazione 1975/1976;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1968/73 il prelievo all'esportazione deve essere fissato prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso testo, occorre altresì assicurare ai mercati di cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e, inoltre, tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e dell'importanza di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 1 c) del regolamento n. 120/67/CEE si deve inoltre tener conto degli elementi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1968/73;

considerando che il prelievo all'esportazione può essere differenziato qualora la situazione del mercato mondiale o le particolari esigenze di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è opportuno prendere in considerazione per il calcolo dei medesimi:

— per le valute che sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre valute, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei corsi di cambio in contanti di ciascuna di queste valute, constatati per un periodo determinato, rispetto alle valute della Comunità di cui al comma precedente;

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 2.⁽⁵⁾ GU n. L 117 del 7. 5. 1975, pag. 6.

considerando che l'applicazione delle regole suesposte all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali e in particolare ai corsi o ai prezzi di questi prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare i prelievi all'esportazione conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1968/73, per i prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissati agli importi indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 30 ottobre 1975 che fissa i prelievi all'esportazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo in UC/t
ex 10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate ⁽¹⁾	7,00
ex 10.01 B	Frumento duro, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate ⁽¹⁾	—
ex 10.02	Segala, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate ⁽¹⁾	0
ex 10.03	Orzo, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate ⁽¹⁾	10,00
ex 10.04	Avena, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate ⁽¹⁾	0
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	10,00
10.07 B	Miglio	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero	—
11.01 B	Farina di segala	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	—
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	—

⁽¹⁾ S'intendono per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi certificate della seconda riproduzione » in conformità alle disposizioni della direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. 125 del 11. 7. 1966, pag. 2309/66) e della decisione del Consiglio del 26 marzo 1973, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito (GU n. L 106 del 20. 4. 1973, pag. 12).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2827/75 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 1975****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1675/75 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2805/75 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1675/75, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente,

conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 1^o. 7. 1975, pag. 61.

⁽³⁾ GU n. L 279 del 30. 10. 1975, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 30 ottobre 1975 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	A. denaturati:	
	I. zucchero bianco	5,62
	II. zucchero greggio	4,33 ⁽¹⁾
	B. non denaturati:	
	I. zucchero bianco	5,62
II. zucchero greggio	4,33 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2828/75 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 1975****che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato di adesione ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali e fissa detti importi per taluni prodotti ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1602/75 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 243/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1999/74 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso

sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 2488/75 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2804/75 ⁽⁷⁾;

considerando che, se si applicano le modalità definite nel regolamento (CEE) n. 2488/75 gli importi attualmente in vigore devono essere modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi applicabili a titolo di importi compensativi, che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2488/75 modificato, sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 27 del 1. 2. 1973, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 27. 6. 1975, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 29 del 1. 2. 1973, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 254 del 1. 10. 1975, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 279 del 30. 10. 1975, pag. 14.

ANNEXE B — BILAG B — ANHANG B — ALLEGATO B — BIJLAGE B — ANNEX B

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour le riz et les brisures

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for ris og brudris

Für Reis und Bruchreis als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per il riso e le rotture di riso

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor rijst en breukrijst

Amounts applicable as compensatory amounts for rice and broken rice

(RE/UC/u.a./1 000 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
10.06 A I a)	26,40	26·40	26·40
10.06 A I b)	40,80	40·80	40·80
10.06 A II a)	33,00	33·00	33·00
10.06 A II b)	51,00	51·00	51·00
10.06 B I a)	39,98	39·98	39·98
10.06 B I b)	68,95	68·95	68·95
10.06 B II a)	42,58	42·58	42·58
10.06 B II b)	73,91	73·91	73·91